



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del Consigliere:

STEFANO QUAINI

Avente a oggetto:

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2000, N. 23
(TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO).**

Presentata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il

Proposta di legge recante

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2000, N. 23 (TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO).

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende adeguare, dopo circa 13 anni, la normativa regionale in materia di tutela degli animali da affezione e di prevenzione del randagismo, prevista nella legge regionale 22 marzo 2000 n. 13, alla successiva evoluzione del contesto sociale e normativo di riferimento.

A livello europeo, il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con la legge del 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), riconosce all'articolo 13 gli animali come esseri senzienti, e la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (approvata a Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), prevede che «l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi», e «in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia» afferma «l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società».

A livello nazionale, dopo la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), che riconosce la tutela degli animali da affezione e in attuazione della quale fu approvata la legge regionale 13 del 2000, che ora si propone di modificare, sono stati approvati altri significativi provvedimenti.

Da ultimo, la legge 11 dicembre 2012, n.220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), all'articolo 16, modificando l'articolo 1138 del Codice civile, ha previsto che "le norme del regolamento" del condominio "non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".

La stessa fa seguito al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che, all'articolo 30, afferma che «lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai pubblici servizi e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito».

In precedenza, la legge 20 luglio 2004, n.189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), ha introdotto nel codice penale il Titolo IX-bis intitolato "*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*", prevedendo un inasprimento delle sanzioni per i maltrattamenti, i combattimenti clandestini, le competizioni non autorizzate e l'abbandono di animali. Il provvedimento sancisce, altresì, il divieto di utilizzare cani o gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché di commercializzare o introdurre le stesse in Italia.

Importante, inoltre, è l'Accordo tra Ministero della salute, Regioni e Province autonome del 6 febbraio 2003 in tema di benessere degli animali da compagnia e *pet therapy*, con il quale le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

In particolare, all'articolo 8 di detto Accordo, rimette al Ministero della salute la promozione di programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nell'Accordo e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere, sia fisico sia etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della *pet therapy*.

Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui seguenti aspetti:

- a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la *pet therapy* o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
- b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
- c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
- d) la necessità di scoraggiare:

- 1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
 - 2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
 - 3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
- e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.

L'articolo 9 dell'Accordo, relativo alle Tecniche di *pet therapy*, accoglienza degli animali e cimiteri, dispone che per agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della *pet therapy*, le Regioni valutano l'adozione di iniziative intese a:

- a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "*pet therapy*";
- b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.

Le Regioni possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti, e degli altri animali da compagnia e possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

Gli animali d'affezione hanno assunto un ruolo sempre più importante nella nostra società, in cui moltissime famiglie ne sono proprietarie.

Per una corretta convivenza tra uomini ed animali, tenuto conto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere di entrambi, si propongono alcune modifiche alla legge regionale 23 del 2000, analogamente, per alcuni aspetti, a quanto avvenuto nella Regione Emilia Romagna con la recente legge regionale 29 marzo 2013, n. 3 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale)".

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo").

Con l'articolo 1 si propone la sostituzione del comma 2 e l'inserimento di un comma 3 bis all'articolo 1 della legge 23 del 2000. Tali modifiche ridefiniscono gli animali di affezione in modo più coerente con l'evoluzione sociale, giuridica, culturale e politica intervenuta nell'ordinamento nazionale e d europeo.

Animale di affezione viene definito ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari. Nella definizione di animale di affezione sono compresi anche a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti e b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata dal Regolamento (CE) n. 338/97,

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 del 2000)

L'articolo 2 introduce alcune integrazioni alla lettera a del comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 del 2000, disponendo in particolare che i Comuni provvedono a garantire ricoveri pubblici per animali e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati sul territorio regionale. Viene inoltre previsto espressamente che tali ricoveri pubblici per animali sono tenuti a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili e che sono tenuti a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 del 2000)

L'articolo 3 della presente proposta di legge aggiunge due commi nell'articolo 19 della legge regionale 23 del 2000, prevedendo - analogamente a quanto disposto recentemente nella legge regionale dell'Emilia Romagna 3 del 2013 - che a chi detiene animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

Il successivo comma prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emani apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.

Articolo 4 (Inserimento degli articoli 15 bis e 15 ter nella legge regionale 23 del 2000)

L'articolo 4 riguarda l'inserimento di due ulteriori articoli dopo l'articolo 15 della legge regionale 23 del 2000.

Essi sono l'articolo 15 bis, recante (Disposizioni su terapie assistite degli animali), e riguarda la promozione della conoscenza, dello studio e dell'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali, e l'articolo 15 ter relativo all'accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 23 del 2000)

Con l'articolo 5 si propone l'inserimento di un ulteriore comma dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge e riguarda le procedure per chi avvia l'esercizio di un'attività economiche riguardanti animali di affezione di affezione e il rilascio della relativa autorizzazione.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 23 del 2000)

L'articolo 6 inserisce il nuovo articolo 22 bis nella legge.

Tale nuovo articolo ha la funzione di concorrere effettivamente alla tutela degli animali di affezione all'interno dei condomini anche a seguito della legge 11 dicembre 2012, n.220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), che all'articolo 16, modificando l'articolo 1138 del Codice civile, ha previsto che "le norme del regolamento" del condominio "non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".

In particolare viene previsto che ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, al fine di prevenire ogni discriminazione tra soggetti proprietari di animali d'affezione e altri soggetti, in attuazione dei principi contenuti nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con la legge del 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), che definisce gli animali esseri senzienti, delle norme in materia penale che puniscono i loro maltrattamenti, e delle attività a tutela del rapporto uomo-animale riconosciuto terapeutico in campo medico e psicologico, ferme restando tutte le forme di tutela civile e penale che l'ordinamento già prevede a favore dei terzi che concretamente subiscono un danno da animale, le disposizioni del regolamento condominiale e di ogni deliberazione assembleare dei condomini non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, né introdurre anche indirettamente o in modo occulto o mediante maggiorazioni dei canoni e dei riparti delle spese, vincoli o limitazioni.

Al comma 2 del nuovo articolo 22 bis è previsto che "le disposizioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge in contrasto con quanto previsto al comma 1, non possono più trovare applicazione".

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 23 del 2000)

L'articolo 7 introduce alcune modifiche all'articolo 24 della legge regionale 23 del 2000.

Il comma 1 aggiunge nel comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 23 le seguenti: "comprese quelle previste nell'articolo 22 bis", al fine di ricondurre comunque nell'ambito delle sanzioni amministrative anche l'inosservanza di quanto disposto con il nuovo articolo 22 bis.

Il comma 2 aggiunge due commi all'articolo 24 disponendo che una quota almeno pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative è destinata alla diffusione, all'applicazione e alla realizzazione dei principi e delle finalità di cui alla presente legge e introducendo una relazione della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare per assicurare la conoscenza di informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla tipologia delle violazioni accertate, sull'ammontare dei proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate mediante l'impiego dei proventi stessi."

Articolo 8 (Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge regionale 23 del 2000)

L'articolo 8 riguarda disposizioni finali e transitorie.

PROPOSTA DI LEGGE

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2000, N. 23 (TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO).

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo).

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità del comma 1, la Regione tutela gli animali di affezione, definendo tali ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1, è inserito il seguente comma:

"3 bis. Sono compresi nella definizione di cui al comma 3:

a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti;

b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata dal Regolamento (CE) n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 del 2000)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 del 2000, è sostituita dalle seguenti:

"a) provvedono a garantire ricoveri pubblici per animali e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati sul territorio regionale;

a bis) le strutture di cui alla lettera a) sono tenute a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;

a ter) le strutture di cui alla lettera a) sono tenute a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;".

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 del 2000)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 23 del 2000, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

3 ter. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.”.

Articolo 4

(Inserimento degli articoli 15 bis e 15 ter nella legge regionale 23 del 2000)

2. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 23 del 2000, sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 15 bis

(Disposizioni su terapie assistite degli animali)

1. La Regione Liguria, promuove la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e in accordo con le ASL, detta linee guida per definire:

a) l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali;

b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;

c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro formazione.

Articolo 15 ter

(Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.”

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 23 del 2000)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 del 2000, è inserito il seguente:

“1 bis. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività, indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione. L'autorizzazione è

rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda Asl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività, sulla base dei requisiti minimi previsti dai regolamenti attuativi della presente legge.”.

Articolo 6

(Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 23 del 2000)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 23 del 2000, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 22 bis

(Altre disposizioni a tutela degli animali da affezione)

1. Al sensi dell'articolo 3 della Costituzione, al fine di prevenire ogni discriminazione tra soggetti proprietari di animali d'affezione e altri soggetti, in attuazione dei principi contenuti nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con la legge del 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), che definisce gli animali esseri senzienti, delle norme in materia penale che puniscono i loro maltrattamenti, e delle attività a tutela del rapporto uomo-animale riconosciuto terapeutico in campo medico e psicologico, ferme restando tutte le forme di tutela civile e penale che l'ordinamento già prevede a favore dei terzi che concretamente subiscano un danno da animale, le disposizioni del regolamento condominiale e di ogni deliberazione assembleare dei condomini non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, né introdurre anche indirettamente o in modo occulto o mediante maggiorazioni dei canoni e dei riparti delle spese, vincoli o limitazioni.

2. Le disposizioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge in contrasto con quanto previsto al comma 1, non possono più trovare applicazione.”

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 23 del 2000)

1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 23 del 2000, dopo le parole “di cui ai rimanenti articoli della presente legge,” sono inserite le seguenti: “comprese quelle previste nell'articolo 22 bis,”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 24, sono aggiunti i seguenti commi:

“6 bis. Una quota almeno pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative è destinata alla diffusione, all'applicazione e alla realizzazione dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.

6 ter. La Giunta regionale, anche coinvolgendo i soggetti attuatori di cui all'articolo 6, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), una relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa per verificarne il raggiungimento degli obiettivi, contenente anche informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla tipologia delle violazioni accertate, sull'ammontare dei proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate mediante l'impiego dei proventi stessi. La relazione descrive gli

interventi effettuati nell'anno di riferimento ed è strutturata, in particolare, sulla base del rapporto costi benefici sia in termini economici e sia sociali, secondo una griglia di monitoraggio e report elaborata dalla Commissione consiliare competente.

Articolo 8

(Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge regionale 23 del 2000)

2. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 23 del 2000, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 24 bis

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale presenta la relazione di cui al comma 6 ter dell'articolo 24 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche prescindendo dal coinvolgimento dei soggetti attuatori di cui all'articolo 6 e dalla griglia di monitoraggio e report.
2. La Commissione consiliare competente approva la griglia di monitoraggio e report di cui all'articolo 24 entro sei mesi successivi alla prima presentazione della Relazione sull'attuazione della presente legge di cui al comma 1.
3. Le attività di cui all'articolo 21, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 21 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.”.